



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 31/10/2016

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 16

Oggetto: **1. OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILE 15/35 DIPENDENTI**
2. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, art. 5, comma 1



Vi rammentiamo come già indicato nella nostra circolare bimestrale n. 1-2016 che a decorrere **dall'1 gennaio 2017 l'obbligo di assunzione di un disabile insorgerà al raggiungimento del 15° lavoratore dipendente** e non più in caso di neo assunzione, pertanto le aziende che alla data del 01 Gennaio 2017 si troveranno nella fascia 15/35, a prescindere di aver effettuato una neo-assunzione scatterà l'obbligo di assunzione di un soggetto disabile entro il termine di 60 giorni, resta invariata la possibilità di stipulare una convenzione al fine di posticipare tale assunzione fino a 12 mesi.

Ai fini del raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti vi rammentiamo che non sono computabili :

- I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi
- Disabili già in forza
- Soci di cooperativa
- Dirigenti
- I lavoratori a domicilio
- Gli apprendisti
- I lavoratori occupati con contratto di somministrazione
- i lavoratori part-time vengono computati in proporzione



Dall'8 ottobre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, si comunica quanto segue:

viene consentito alle aziende di poter computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o al 45% se disabile psichico. **Di importante rilevanza è il nuovo regime sanzionatorio per quelle aziende che sono carenti di lavoratori disabili, che viene aumentato da euro 62.77 a euro 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore non assunto.**

Esempio: €153.20 x 300 gg = € 45.960,00 sanzione annuale per ogni lavoratore carente.

Studio Peruzzi Triggiani Dani

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE